

DELIBERA N. 135/25/CSP

**DECISIONE SULL'ISTANZA DI AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N.
110/25/CSP PRESENTATA DALLA SMARTONE IPTV**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che *“L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.”* e l’articolo 21-nonies, comma 1, il quale prevede che *“ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. [...]”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche Regolamento sui servizi digitali o DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* e, in particolare, l’art. 15 che designa l’Autorità coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell’art. 49 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* e, in particolare, l’art. 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante *“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”* (di seguito, anche *“decreto Omnibus”*), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha modificato la menzionata Legge antipirateria;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento DDA*;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante *“Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93”*;

VISTA la delibera n. 48/25/CONS, del 18 febbraio 2025, recante *“Aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield”*;

VISTA la determina n. 243/24/DDA, del 26 luglio 2024, recante *“Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”*;

VISTA la delibera n. 110/24/CSP, del 24 settembre 2024, recante *“Decisione sul reclamo proposto dalla SmartOne IPTV ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.”*;

VISTO l’atto di contestazione CONT. 2/25/DSDI – PROC. 71-BT notificato a SmartOne IPTV (di seguito anche “SmartOne” o “Società”), in data 10 marzo 2025;

VISTE le controdeduzioni presentate da SmartOne nel corso del procedimento;

VISTA la comunicazione inviata a SmartOne in data 2 luglio 2025 (prot. n. 0311149 del 3 dicembre 2025) con la quale venivano richieste a SmartOne informazioni sul proprio *“official Business Name, the legal office address and the Fiscal code/VAT number in order to conclude the proceeding”*, alla quale non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della Società;

VISTA la delibera n. 110/25/CSP, del 28 ottobre 2025, recante *“Ordinanza ingiunzione alla Smartone IPTV per l’inottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 110/24/CSP per la violazione dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249”*;

VISTA la notifica del 24 novembre 2025 della delibera n. 110/25/CSP trasmessa tramite raccomandata internazionale e tramite posta elettronica certificata e inviata altresì tramite mail all’indirizzo info@smartone-iptv.com;

VISTA la comunicazione del 25 novembre 2025 (prot. n. 0303797 del 26 novembre 2025) trasmessa da SmartOne, con la quale chiede di riesaminare la delibera n. 110/25/CSP, con particolare riferimento al calcolo della sanzione;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n.286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’Allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con comunicazione del 25 novembre 2025 (prot. n. 0303797 del 26 novembre 2025) la SmartOne ha contestato la delibera n. 110/25/CSP chiedendo in particolare la revisione della sanzione applicata. La Società ha rappresentato una serie di circostanze relative alla natura del servizio offerto, al proprio modello di *business*, all'adozione di misure di compliance rafforzate per il mercato italiano, alla diffusione di app che utilizzano illecitamente il marchio di SmartOne e ha contestato la modalità di calcolo della base utenti e dei ricavi della Società utilizzati dall'Autorità come base di calcolo della sanzione. Infine, la Società ha chiesto di poter ottenere la rateizzazione della sanzione;
2. la Società con la suddetta comunicazione ha fornito delle mere dichiarazioni prive di un solido supporto probatorio. La comunicazione è infatti accompagnata solo da screenshot che, a detta di SmartOne, proverebbero che il numero di utenti di una Smart TV sia stato sovrastimato dall'Autorità e di screenshot che proverebbero l'esistenza sul mercato di app clone di Smartone;
3. la delibera n. 110/25/CSP è stata adottata a valle del procedimento avviato con l'atto di contestazione CONT. 2/25/DSDI – PROC. 71-BT notificato a SmartOne IPTV in data 10 marzo 2025;
4. con l'avvio del procedimento CONT. 2/25/DSDI – PROC. 71-BT, SmartOne è stata messa nelle condizioni di difendersi e rappresentare le proprie argomentazioni in merito alla denunciata trasmissione illecita di opere audiovisive trasmesse in diretta attraverso i propri servizi;
5. la SmartOne è intervenuta nell'ambito del procedimento con le proprie controdeduzioni che sono state attentamente esaminate dall'Autorità come si evince dalle motivazioni della delibera n. 110/25/CSP;

CONSIDERATO, altresì, che l'Autorità ha informato SmartOne in data 2 luglio 2025 dell'imminente chiusura del procedimento, richiedendo alla Società informazioni necessarie alla determinazione del suo fatturato;

CONSIDERATO che alla richiesta dell'Autorità del 2 luglio 2025 non ha fatto seguito alcuna risposta da parte di SmartOne;

CONSIDERATO che, secondo un principio ormai ribadito costantemente dalla giurisprudenza, i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale della pubblica amministrazione la quale non ha alcun obbligo di attivarlo e, nel caso in cui intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare, rivestendo la richiesta di intervento in autotutela del privato un mero atto di natura sollecitatoria;

PRESO ATTO che la SmartOne è stata messa in condizione di intervenire nel procedimento amministrativo che ha condotto alla delibera di cui si chiede il riesame;

CONSIDERATO che le dichiarazioni formulate da SmartOne, appaiono relative a fatti e circostanze già noti alla Società al momento della notifica dell'avvio del procedimento con CONT. 2/25/DSDI – PROC. 71-BT che, tuttavia, la Società non ha

ritenuto di rappresentare nell'ambito dello stesso procedimento o, laddove siano state già rappresentate, sono state già esaminate dall'Autorità;

CONSIDERATO, altresì, che le dichiarazioni formulate da SmartOne appaiono prive di qualsivoglia supporto probatorio. Ne consegue che non appaiono sussistere ragioni di interesse pubblico che possano condurre l'Autorità a valutare di esercitare il proprio potere di agire in autotutela;

CONSIDERATO che, invece, ragioni di certezza del diritto nonché di efficienza sottese all'attività amministrativa che, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 241 del 1990, è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità inducono l'Autorità a confermare il proprio precedente provvedimento;

CONSIDERATO, pertanto, che non si ravvisano ragioni di pubblico interesse che possano giustificare un intervento in autotutela dell'Autorità;

RITENUTO di non poter accogliere l'istanza di revisione in autotutela presentata da SmartOne in data 25 novembre 2025;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza di revisione in autotutela presentata in data 25 novembre 2025 dalla SmartOne IPTV per i motivi e nei limiti espressi in motivazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alla SmartOne IPTV e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella